**Rapporto**

**7245 R** 7 giugno 2018 CONSIGLIO DI STATO

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici**

**sulla mozione 25 novembre 2013 presentata da Giancarlo Seitz "Basta poltrone d'oro ai politici 'in pensione' dalla politica"**

**(v. messaggio 9 novembre 2016 n. 7245)**

# RICHIESTA DELLA MOZIONE

Con la sua mozione del 25 novembre 2013, il deputato Giancarlo Seitz ha chiesto al Consiglio di Stato di «*studiare con urgenza le modifiche necessarie della legge per far sì che* ***la somma cumulabile*** *degli stipendi comprensivi di bonus, gli incentivi, i premi, i contribuiti sotto qualsiasi forma, le agevolazioni, ecc. (sostanzialmente tutto quanto contribuisce ad un apporto economico)* ***di qualsiasi persona, che occupi anche delle cariche, poltrone pubbliche, parapubbliche****, di qualsiasi genere,* ***non eccedano lo stipendio del Consigliere di Stato****. Il plafond della somma di questi contribuiti che questa persona percepisce tra stipendio e incentivi professionali diretti e indiretti e tutto quanto l'ente pubblico e parapubblico gli apporta a livello di cariche retribuite,* ***non deve essere superiore allo stipendio del Consigliere di Stato****. Qualora così fosse, deve rinunciare a una sua "poltrona d'oro" per rientrare nei limiti previsti*».

Il mozionante chiede che le eventuali modifiche di legge entrino in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014.

Il mozionante motiva la propria mozione con l'opinione che «*al politico, dopo vari anni di militanza e alla "vigilia del pensionamento politico", vengono attribuite cariche in Consigli di amministrazione o altri enti pubblici o parapubblici, prestigiose ma molto gratificanti a livello economico e addirittura anche cumulative. Se poi consideriamo che, talvolta, queste persone hanno ancora un "normale alto reddito professionale", la discrepanza è ancora maggiore. Questo accumulo di redditi porta a una sproporzione tra i redditi "professionali" (da un'unica attività economicamente retribuita) e certi redditi di questi "politici o ex politici". Motivo per cui una certa regolamentazione si impone*».

# PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con il suo rapporto del 9 novembre 2016, dopo aver rilevato che negli anni i criteri di accesso agli organi direttivi del parastato sono stati irrigiditi e che i membri di tali consensi sono stati ridotti anche in modo importante, ritiene che «*seguendo il ragionamento dell'atto parlamentare, una carica può essere occupata solo da persone che non raggiungono un determinato reddito, corrispondente a quello del membro del Consiglio di Stato a cui va sottratto quello previsto per la carica specifica. In particolare nei settori dove è necessaria una qualifica o un'esperienza particolari, questo limita le possibilità di scelta dell'autorità di elezione o nomina*».

Il Consiglio di Stato rileva poi che – vuoi per motivi legati alle qualifiche e all'onere richiesto, vuoi per motivi politici – è inimmaginabile che le autorità di nomina attribuiscano alla stessa persona più cariche nelle aziende cantonali importanti.

# LAVORI E CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha sentito il mozionante nella sua seduta del 19 maggio 2016. Il deputato Seitz ha innanzitutto precisato che la mozione «*riguarda esclusivamente le cariche pubbliche e parapubbliche assunte da politici attivi o in pensione, nel senso di introdurre un limite salariale chiaro che non può essere superato*»; per contro l'ambito privato non deve essere considerato.

Una diversa interpretazione – quantunque forse più aderente al tenore letterale della mozione – rischierebbe del resto di scontrarsi con problemi di natura costituzionale, poiché sancirebbe di fatto l'impossibilità, per una persona benestante, di essere eletta in un consesso pubblico o parapubblico, ritenuto che già il suo reddito privato di partenza supererebbe lo stipendio di un Consigliere di Stato.

La mozione si applica quindi al cumulo di:

1) più cariche pubbliche (federali e/o cantonali e/o comunali);

2) cariche pubbliche e cariche parapubbliche;

3) più cariche parapubbliche.

Per i politici in attività possono entrare in considerazione i casi di cumulo n. 1 e n. 2.

Per gli ex-politici può entrare in considerazione unicamente il caso di cumulo n. 3.

Per quanto riguarda il caso di cumulo n. 1, è possibile che si verifichino casi limite in cui un politico, assommando cariche pubbliche su più livelli istituzionali, si avvicini o addirittura superi lo stipendio di un Consigliere di Stato.

Va però detto che il cumulo è il risultato di una scelta dell'elettore, che va rispettata, e che gli emolumenti percepiti dal politico proverrebbero da "casse" diverse (il Comune, il Cantone, la Confederazione), per cui introdurre un limite sarebbe comunque inattuabile (quale degli "stipendi" andrebbe decurtato?), oltre che costituire una disparità di trattamento con i colleghi di consesso, che percepirebbero uno "stipendio" superiore per la stessa attività.

Su questo punto la Commissione ritiene che incomba innanzitutto al Sovrano decidere, con il voto, se consentire a un politico di cumulare più cariche pubbliche.

Relativamente al caso di cumulo n. 2, va rilevato che, recentemente, il Gran Consiglio ha deciso di stabilire l'incompatibilità tra la carica di deputato e la carica di membro del consiglio di amministrazione di diverse aziende parapubbliche.

Fermo restando che, verosimilmente, l'indennità di deputato cantonale cumulata all'indennità di membro di un'azienda parapubblica non avrebbe comunque consentito di raggiungere lo stipendio di un Consigliere di Stato, si ritiene che – per questo caso di cumulo – la mozione sia stata evasa dal Gran Consiglio, almeno per quanto riguarda il livello cantonale. Non vi è comunque evidenza di politici comunali che, sommando la loro indennità a quella di membri di eventuali aziende parapubbliche, raggiungano lo stipendio di Consigliere di Stato, mentre per i politici federali (che, talora, ancorché raramente, hanno seduto negli organi di aziende parapubbliche cantonali) tale aspetto deve essere eventualmente valutato dall'Assemblea federale.

Circa il caso di cumulo n. 3, la Commissione condivide quanto rilevato dal Consiglio di Stato, del resto confortato dall'esperienza, ovvero che è impensabile che la medesima persona sia eletta contemporaneamente in così tanti organi di aziende parapubbliche cantonali o comunali da superare lo stipendio di un Consigliere di Stato.

Fermo restando che, a parere della Commissione, sarebbe problematico, sia dal profilo dell'opportunità sia da quello del conflitto di interessi, se una medesima persona sedesse contemporaneamente nell'organo direttivo di svariate aziende parapubbliche, non si intravvede per il momento la necessità di proposte legislative da parte del Consiglio di Stato, confidando che nell'ambito delle nomine di sua competenza esso terrà comunque conto degli auspici della mozione.

# CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra riportato, la Commissione chiede al Gran Consiglio di considerare parzialmente evasa e parzialmente respinta, ai sensi dei considerandi, la mozione presentata dal deputato Giancarlo Seitz "Basta poltrone d'oro ai politici ‘in pensione' dalla politica".

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Maurizio Agustoni, relatore

Aldi - Bacchetta-Cattori - Bignasca -

Celio - Censi - Ducry - Durisch -

Filippini - Gianella - Lepori - Merlo